

Codice A1813B

D.D. 26 marzo 2020, n. 824

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve per taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde del torrente Fetà - Fascicolo TG5604/2020 e autorizzazione taglio di utilizzazione in bosco di latifoglie miste - Istanza n° 50197/2019/410 Comune di intervento: Corio - località Pian Audi - Fetà Rich



ATTO N. DD-A18 824

DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve per taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde del torrente Fetà - Fascicolo TG5604/2020 e autorizzazione taglio di utilizzazione in bosco di latifoglie miste - Istanza n° 50197/2019/410

Comune di intervento: Corio - località Pian Audi - Fetà

Richiedente: Ditta individuale New Forest di Aimone Gigio Pierluigi (P. IVA 10074480012)

VISTI:

- l'istanza di autorizzazione n° 50197/2019/410, pervenuta in data 12/12/2019, protocollo in ingresso n. 59515/DA1813A presentata da Aimone Gigio Pierluigi in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012), con sede Via Ceretta Inferiore, 178 - 10077 San Maurizio Canavese (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà privata identificate al N.C.T. del comune di Corio, località Pian Audi - Fetà, per una superficie pari a 25,4860 ha, come meglio determinata nell'elenco delle particelle presente in stanza ed allegato al progetto, per una superficie netta indicata in domanda pari a 25,4860 ha;
- la richiesta di concessione breve per taglio piante presentata in data 23/03/2020 protocollo in ingresso n° 14881/DA181B, Fascicolo TG5604/2020 dalla Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012) per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del Fetà, nel tratto in cui costituisce il confine EST del lotto per il quale è stata presentata l'istanza di autorizzazione n° 50197/2019/410, per una lunghezza complessiva pari a circa 600 ml;
- la nota prot. n° 965/DA1813B in data 13/01/2020, con cui, a seguito dei risultati del sopralluogo in situ e dei rilievi di carattere tecnico ed amministrativo evidenziati, sono state richieste

integrazioni e correzioni all'istanza ed agli elaborati progettuali, ed è stato contestualmente sospeso il procedimento;

- la nota in data 10/03/2020 protocollo in ingresso n° 12301/DA181B con cui il richiedente ha presentato istanza di autorizzazione correttamente compilata e gli elaborati progettuali integrati secondo le indicazioni date con la nota prot. n° 965/DA1813B in data 13/01/2020;
- il verbale di istruttoria della istanza di autorizzazione e della richiesta di concessione redatto in data 23/03/2020 dai Funzionari incaricati, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, i Funzionari incaricati hanno rilevato che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà privata individuata al N.C.T. del comune di Corio, località Pian Audi - Fetà, come meglio determinata nell'elenco delle particelle presente in stanza ed allegato al progetto, per una superficie netta indicata in domanda pari a 25,4860 ha;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- la superficie effettiva interessata dal taglio, al netto delle aree prative intercluse, risulta, in base alla documentazione presentata ad integrazione dell'istanza, pari a 24,27 ha;
- l'intervento proposto al di fuori dell'alveo e delle sponde si configura come taglio a scelta, è volto a completare o favorire la transizione alla fustaia, e intende favorire lo sviluppo e la affermazione della rinnovazione. L'intervento seguirà la diversità strutturale del popolamento modulando l'intensità di prelievo a seconda della struttura e della fertilità locale del bosco;
- il prelievo, escluso quello effettuato in alveo e sulle sponde, è pari 121 m³/ha con un prelievo medio pari al 53%/ha, con un massimo del 63%/ha nell'acero tiglio frassineto di forra;
- per la realizzazione dell'intervento proposto viene richiesta una deroga a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento Forestale. Tale deroga risulta essere ammissibile in quanto la particolare disomogeneità del popolamento non consente di effettuare una martellata sull'intera superficie ad un costo che renda economicamente vantaggioso l'intervento, né di rispettare le disposizioni puntuali dello stesso articolo;
- per la realizzazione dell'intervento proposto viene richiesta una deroga a quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento Forestale. Tale deroga risulta essere ammissibile in quanto il prelievo andrà ad incidere sullo strato dominante, causa di aduggiamento degli esemplari presenti nello strato dominato e di ostacolo alla rinnovazione;
- il torrente Fetà rientra nell'elenco dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e rientra nel demanio idrico fluviale;
- il torrente Fetà costituisce il confine EST del lotto, e si presenta, nel tratto interessato, profondamente inciso. Il tratto interessato non ricade:
 - all'interno delle Fasce del PAI;
 - all'interno di Aree Protette o siti della Rete Natura 2000;
- nel tratto di torrente interessato si rileva la presenza di numerosi esemplari radicati in alveo e sulle sponde, con numerosi soggetti inclinati, deperienti, con apparato radicale esposto, con evidenti segni di senescenza, o schiantati a terra, a rischio di fluitazione.
- l'intervento previsto nel tratto di torrente interessato:
 - sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
 - in ragione della presenza di numerosi esemplari radicati in alveo e sulle sponde, inclinati, deperienti, con apparato radicale esposto, o con evidenti segni di senescenza e di esemplari a terra, l'intervento risulta urgente e di particolare utilità, in quanto consente l'asportazione di tutto il materiale schiantato ed a rischio di fluitazione in caso di piena; e potenziale causa di ostruzione del ponte presente sulla viabilità camionabile più a valle;

- il canone di concessione, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, è considerato nullo;
- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente, la sistemazione di una pista esistente, e la realizzazione di 4 linee aeree di esbosco con teleferica;
- la Ditta utilizzatrice richiedente è iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 396;

hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 50197/2019/410, presentata dalla Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012) di Aimone Gigio Pierlugi,

hanno proposto :

- il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento Forestale, in deroga a quanto previsto dagli art. 9 e 21 dello stesso Regolamento, con le prescrizioni elencate nel verbale istruttorio allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante;
- la concessione breve per il taglio della vegetazione presente in alveo e sulle sponde lungo il tratto del torrente Fetà a confine Est del lotto, Fascicolo TG5604/2020, con canone di concessione NULLO secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, con prescrizioni;

RITENUTO pertanto di concedere, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012) di Aimone Gigio Pierlugi la concessione breve per taglio piante codice Fascicolo TG/5604/2020 su un tratto del torrente Fetà della lunghezza di circa 600 ml, come meglio individuato negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti ed autorizzare, , in deroga all'art. 9 ed all'art. 21 del Regolamento Forestale, il taglio previsto dalla istanza n° 50197/2019/410 su superfici di proprietà privata identificate al N.C.T. del comune di Corio, località Pian Audi - Fetà, per una superficie pari a 24,27 ha, come meglio individuata negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e

s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- la D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 recante "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di assentire alla Ditta individuale New Forest di Aimone Gigio (P. IVA 10074480012), con sede Via Ceretta Inferiore, 178 - 10077 San Maurizio Canavese (To) la concessione breve codice TG/5604/2020 per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del torrente Fetà della lunghezza di circa 600 ml, come meglio individuato negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti, con canone di concessione NULLO secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R;

2) di autorizzare, in deroga all'art. 9 ed all'art. 21 del Regolamento Forestale, la Ditta individuale New Forest di Aimone Gigio (P. IVA 10074480012) a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 49517/2019/409 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, sulla superficie di proprietà privata identificata al N.C.T. del comune di Corio, località Pian Audi - Fetà, per una superficie netta pari a 24,27 ha, come meglio individuata negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti;

3) il Titolare dell'autorizzazione e della concessione dovrà rispettare tutte le prescrizioni dettate nel verbale istruttorio in data 23/03/2020 a firma dei Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica,

Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale;

4) il Titolare dell'autorizzazione e della concessione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio :

a - comunicazione di inizio dei lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale;

5) la concessione breve codice TG/5604/2020 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve per taglio piante relativa al tratto residuo;

6) il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori e di accesso all'alveo;

7) La presente autorizzazione degli interventi previsti dalla istanza n° 49517/2019/409 ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del Regolamento forestale, e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione;

8) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);

- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);

- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 5).

9) La presente autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

10) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato;

c) dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

11) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

12) nel caso di violazioni alle norme previste dal Regolamento Forestale si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° TG/5604/2020

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n° 8/R/2011

Istanza n° 50197/2019/410 - Richiedente: Ditta New Forest di Aimone Gigio Pierluigi

Comune di intervento: Corio - località Pian Audi - Fetà

Intervento: taglio di utilizzazione fustaia di latifoglie miste e in alveo torrente Fetà

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele e Magnani Dott. For. Cristina, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino, Elio Dott. For. Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza di autorizzazione n° 50197/2019/410, pervenuta in data 12/12/2019, protocollo in ingresso n. 59515/DA1813A e della richiesta di concessione breve per taglio piante in area appartenente al demanio idrico fluviale, pervenuta in data 23/03/2020, protocollo in ingresso n° 14881/DA1813B, presentate da Aimone Gigio Pierluigi in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012), con sede Via Ceretta Inferiore, 178 - 10077 San Maurizio Canavese (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà privata identificate al N.C.T. del comune di Corio, località Pian Audi - Fetà, per una superficie pari a 25,4860 ha ed il contestuale taglio della vegetazione radicata in alveo e sulle sponde del torrente Fetà, per una lunghezza di circa 600 ml;

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";
- l'istanza di autorizzazione numero n° 50197/2019/410 in data 12/12/2019, protocollo in ingresso n. 59515/DA1813A, presentata , secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011, da Aimone Gigio Pierluigi, in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale New Forest;
- la richiesta di concessione breve per taglio piante in alveo e sulle sponde del torrente Fetà appartenete al demanio idrico fluviale, nel tratto ricadente in comune di Corio, per una lunghezza di circa 600 ml, presentata in data 23/03/2020 protocollo in ingresso n° 14881/DA181B, Fascicolo TG5604/2020;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Emanuele Brarda, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 975B, e le successive integrazioni e chiarimenti in risposta ai quesiti posti con la nota prot. n° 965/DA1813B in data 13/01/2020;

Considerato che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà privata individuata al N.C.T. del comune di Corio , località Pian Audi - Fetà, come meglio determinata nell'elenco delle particelle presente in stanza ed allegato al progetto, per una superficie netta indicata in domanda pari a 25,4860 ha;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- la superficie di intervento si colloca in destra orografica del torrente Fetà, ad una quota compresa tra 980 e 1.310 m.s.l.m, esposizione prevalente S-E, pendenza variabile in base alla morfologia locale, da semipianeggiante ad elevata, con presenza di affioramenti rocciosi anche di dimensioni notevoli;
- il torrente Fetà rientra nell'elenco dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e rientra nel demanio idrico fluviale;
- il popolamento interessato dall'intervento è un bosco misto di latifoglie, caratterizzato da composizione e struttura disomogenee, con tessitura per gruppi o irregolare, con aree in cui il faggio risulta la specie prevalente, con soggetti anche di bel portamento, e altre in cui al faggio si affiancano altre latifoglie, quali betulla, castagno e più sporadici frassino, acero e ciliegio. Lungo l'asta del torrente e nelle aree umide situate lungo i rii minori a regime intermittente, il popolamento assume le caratteristiche dell'acero tiglio frassineto di forra, mentre negli ex coltivi, essenzialmente prati e pascoli, si è insediata una boscaglia di invasione costituita da betulla, frassino, sorbo, e più sporadici maggiociondolo, faggio e castagno.

La struttura, irregolare per gruppi, risulta transitare dalla fustaia disetanea originatasi per invecchiamento del ceduo preesistente, di cui sono rinvenibili ancora alcune tracce, a tratti con prevalenza di piante di diametro elevato, passando al bosco irregolare, coetaneo per piccoli gruppi, talvolta ancora con facies a ceduo matricinato, sino al bosco di invasione. La rinnovazione è diffusa, ma trova le condizioni per uno sviluppo abbondante solo nelle chiarie o nelle aree ai margini delle piante di maggiori dimensioni, mentre stenta ad affermarsi e risulta aduggiata dove la copertura risulta colma o stracolma;

- il torrente Fetà costituisce il confine EST del lotto, e si presenta, nel tratto interessato, profondamente inciso, con alveo e sponde caratterizzate dalla presenza di salti, massi e rocce affioranti. Le sue caratteristiche morfologiche, dovute al regime torrentizio, non consentono di determinare in modo esatto il ciglio di sponda, che non corrisponde al semplice tratto rettilineo indicato nelle mappe catastali. Il tratto interessato non ricade:
 - all'interno delle Fasce del PAI;
 - all'interno di Aree Protette o siti della Rete Natura 2000;

- nel tratto di torrente interessato si rileva la presenza di numerosi esemplari radicati in alveo e sulle sponde anche di grosse dimensioni. Numerosi soggetti si presentano inclinati, deperienti, con apparato radicale esposto, o con evidenti segni di senescenza. In alveo e lungo le sponde sono presenti anche esemplari schiantati a terra, ad evidente rischio di fluitazione.
- l'intervento proposto al di fuori dell'alveo e delle sponde si configura come taglio a scelta, e prevede il prelievo degli individui di faggio con maggiore ramosità e dalle peggiori condizioni di stabilità, oltre ai soggetti malconformati, al fine di completare o favorire la transizione alla fustaia, eliminando gli individui di ostacolo alla rinnovazione e/o liberandola dove essa è già presente. L'intervento selvicolturale seguirà la diversità strutturale del popolamento plasmando l'intensità di prelievo a seconda della struttura e della fertilità locale del bosco;
- l'intervento previsto nel tratto di torrente interessato:
 - consiste nel taglio di tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, anche di grosse dimensioni, comunque esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
 - in ragione del numero di piante schiantate a terra risulta urgente e di particolare utilità, in quanto consente l'asportazione di tutto il materiale schiantato ed a rischio di fluitazione in caso di piena, ed ostruzione del sottostante ponte presente sulla viabilità camionabile;
 - il canone di concessione, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, è considerato nullo;
 - per determinare le modalità di esecuzione del taglio sono state delimitate quattro aree di saggio rappresentative delle diverse tipologie dei principali popolamenti descritti, che hanno consentito di stimare la provvigione e la ripresa ad ettaro. All'interno delle aree campione le piante da prelevare sono numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice rossa sul fusto
 - le piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito per la biodiversità sono contrassegnate con lettera di colore rosso al fusto, bollo in vernice al piede e numerate con numero progressivo sino al n° 48;
- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente.

E' inoltre prevista:

 - la sistemazione di una pista esistente, attraverso il taglio della vegetazione invadente ed il ripristino del sedime di piattaforma attraverso la semplice regolarizzazione del fondo;

- la realizzazione di 4 linee aeree di esbosco con teleferica, convergenti su un piazzale di scarico e accatastamento esistente sulla pista camionabile a valle del lotto, a monte del ponticello di attraversamento del torrente Fetà, che sarà oggetto di un necessario intervento di allargamento e di risistemazione;
- la Ditta utilizzatrice richiedente è iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 396;

Effettuato in data 08/01/2019 il sopralluogo in situ, alla presenza del progettista Dott. For. Brarda e del proponente, sig. Aimone Gigio, durante il quale è stata percorsa la superficie di intervento, verificando lo stato del soprassuolo e controllando la contrassegnatura delle piante assegnate al taglio nelle aree di saggio campione.

Durante il sopralluogo sono emerse alcune incoerenze con quanto indicato in domanda e negli altri documenti ad essa allegati, ed in particolare è stato evidenziato che:

- la tipologia del soggetto richiedente indicata in domanda non risulta corretta. E' infatti emerso che si è provveduto all'acquisto da privati del bosco "in piedi", pertanto la tipologia corretta da indicare è: "acquirente bosco in piedi";
- in domanda viene indicato che il bosco interessato è di proprietà "Pubblica o di altri Enti", mentre la proprietà risulta, in base alle verifiche effettuate, essere privata, elemento che non si evince né dalla Relazione Forestale né dalla Tabella 9.1. "Dati Catastali";
- gli elaborati cartografici (Tavole n° 2 e 3) non perimetrano correttamente la superficie oggetto di intervento, in quanto non includono la particella n° 251;
- la Relazione allegata descrive quattro diverse tipologie forestali interessate dagli interventi, per una superficie boscata complessiva pari a 23,27 ha, oltre a 1,52 ha di superficie a prato pascolo (§ 3). L'intervento previsto consiste in un taglio a scelta colturale (§ 5.3) che non si ritiene coerente con le caratteristiche di alcune tipologie, in particolare AF40X e BS32X, e parzialmente FA60F;
- viene richiesta una deroga agli art. 9 e 21 del Regolamento, fornendo motivazioni generiche, tali da non consentirne una corretta valutazione;
- il progetto di taglio prevede il ripristino di un tratto di viabilità esistente (§ 6.2), ma non sono descritti gli interventi necessari, né le caratteristiche costruttive che saranno ottenute;
- la Relazione indica che per l'analisi dendrometrica del popolamento si è optato per eseguire un'area campione di superficie pari al 10% di quella totale e che la martellata è stata eseguita, in conformità all'art. 9 del Regolamento Forestale, su una area campione di superficie pari a 2,55 (§ 6.6.). Tale scelta è stata ribadita anche al paragrafo 7.2.1 ma contestualmente si afferma anche

che sono state eseguite aree di saggio per ogni tipo forestale, di cui sono indicati i dati dendrometrici tabellari ritenuti significativi (Tabella 10);

- il torrente Fetà, che costituisce il confine Est del lotto, appartiene al demanio idrico fluviale. Le sue caratteristiche morfologiche, dovute al regime torrentizio, non consentono di determinare in modo esatto il ciglio di sponda, che non corrisponde alla semplice tratto rettilineo indicato negli elaborati catastali;
- il proponente ha manifestato l'intenzione di valutare lo spostamento del piazzale di scarico delle vie aeree di esbosco in altra località, non preventivamente individuata nel progetto;

Considerato che:

- con nota prot. n° 965/DA1813B in data 13/01/2020, a seguito dei risultati del sopralluogo in situ e dei rilievi di carattere tecnico ed amministrativo evidenziati, sono state richieste integrazioni e correzioni all'istanza ed agli elaborati progettuali, ed è stato contestualmente sospeso il procedimento;
- il proponente in data 10/03/2020 protocollo in ingresso n° 12301/DA181B ha presentato istanza corretta e gli elaborati catastali integrati secondo le indicazioni date con la nota prot. n° 965/DA1813B in data 13/01/2020, da cui risulta che:
 - la superficie interessata dal taglio, al netto delle aree prative intercluse, risulta, in base alla documentazione presentata ad integrazione dell'istanza, pari a 24,27 ha;
 - il prelievo, escluso quello effettuato in alveo e sulle sponde, è pari 121 m³/ha con un prelievo medio pari al 53%/ha, con un minimo del 44%/ha nella faggeta oligotrofica ed un massimo del 63%/ha nell'acero tiglio frassineto di forra;
 - per la realizzazione dell'intervento proposto non viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento Forestale;
 - la deroga risulta essere ammissibile in quanto la particolare disomogeneità del popolamento, come descritto precedentemente, non consente di effettuare una martellata sull'intera superficie ad un costo che renda economicamente vantaggioso l'intervento, né di rispettare le disposizioni puntuali dell'art. 9 del Regolamento forestale, poiché la composizione e la struttura disomogenee, con tessitura per gruppi o irregolare, comporterebbe il sovrapporsi di diverse tipologie di assegno al taglio tra loro non compatibili;
 - l'intervento proposto non è conforme a quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Forestale attualmente vigente, in quanto il prelievo risulta superiore al 40%, ma il rilascio medio risulta essere comunque superiore a 90 m³/ha;
 - la deroga risulta essere ammissibile in quanto il prelievo andrà ad incidere sullo strato dominante, costituito dalle vecchie matricine, ormai stravecchie e sui soggetti di dimensioni

maggiori, che sono causa di aduggiamento degli esemplari presenti nello strato dominato e di ostacolo alla rinnovazione;

- l'intervento di riapertura della pista forestale si limiterà ad una manutenzione ordinaria volta al ripristino funzionale che consisterà nel taglio della vegetazione insediatasi sul sedime e nella risistemazione delle scarpate di monte e di valle, con limitati movimenti di terra, non superiori a 250 m³ sull'intero tracciato, di lunghezza pari a circa 290 m;
- il proponente in data 23/03/2020 protocollo in ingresso n° 14881/DA181B ha presentato richiesta di concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente in alveo e sulle sponde del torrente Fetà;

tutto ciò premesso i Sottoscritti funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 50197/2019/410, presentata dalla Ditta individuale New Forest (P. IVA 10074480012) di Aimone Gigio Pierlugi, e propongono:

- il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento Forestale, in deroga a quanto previsto dagli art. 9 e 21 dello stesso Regolamento;
- la concessione breve per il taglio della vegetazione presente in alveo e sulle sponde lungo il tratto del torrente Fetà a confine Est del lotto, Fascicolo TG5604/2020, con canone di concessione NULLO;

con le successive prescrizioni:

- il ripristino della pista trattorabile esistente dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del Regolamento Forestale.
- prima della apertura delle vie di esbosco aeree dovrà essere presentato elaborato cartografico e relativi shape file in cui siano individuati i tracciati definitivi, allegando piedilista delle piante da abbattere per la loro realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 53 del Regolamento Forestale;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione all'interno dell'alveo inciso dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena. Non è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le

zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e dovrà lasciare in posto almeno il 20% di copertura costituita da soggetti stabili.

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- è fatto assoluto divieto di:

- rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- movimentare o asportare materiale in alveo;
- accedere all'interno dell'alveo con mezzi meccanici;
- depositare a cielo aperto il materiale d'esbosco ed i mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 5).

Torino 23/03/2020

I Funzionari incaricati

Magnani Dott.sa For. Cristina

Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni